



CITTA' di GINOSA

PROVINCIA di TARANTO - C.A.P. 74013 - Cod. Fisc.: 80007530738 - P.I.: 00852030733

E-mail: pm@comune.ginosa.ta.it

n.mancini@comune.ginosa.ta.it

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Ordinanza n. 17 del 18/03/2020

PROT 7372 DEL 18/03/2020

OGGETTO: Attribuzioni delle funzioni di Agenti Ausiliari alle guardie zoofile dell'associazione Fare Ambiente Marina di Ginosa, per vigilanza, controllo e repressione delle violazioni a quanto disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in merito all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4.3.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.2.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020, così come successivamente integrati dai DD.P.C.M. del 9 e 11 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, nonché delle sanzioni previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2020 in caso di inottemperanza (art. 650 C. P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);

Considerato che, già fin dalla prima diffusione di notizie relative alle disposizioni del DPCM 8 marzo 2020, si è avviato l'esodo di un ingente numero di persone provenienti dalle zone aree geografiche di maggiore emergenza CORONAVIRUS;

Dato Atto che il Presidente della Giunta Regionale Puglia ha, con ordinanza n. 182 del 14.03.2020 disposto che tutti i soggetti che fanno ingresso in Puglia, provenienti dall'estero o dai territori di tutte le altre regioni, al fine di rientrare e soggiornare continuativamente in Puglia, nel proprio domicilio, abitazione o residenza, sino alla data del 3 aprile 2020, hanno l'obbligo: 1) di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all'operatore di sanità pubblica del servizio

di sanità pubblica territorialmente competente; 2) di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni; 3) di osservare il divieto di spostamenti e viaggi; 4) di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza; 5) in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l'operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione. Sotto pena delle conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato).

Viste le direttive della Questura di Taranto, con le quali si pone l'attenzione sull'esigenza di attuare un sistema di controlli volti a prevenire comportamenti che possano rilevarsi non in linea con le precauzioni contenute nei DPCM 8, 9 e 11 Marzo 2020, anche in merito ai controlli da effettuarsi sui cittadini provenienti da tutta Italia e dall'estero, in transito sul territorio Comunale a qualsiasi titolo; la disposizione a tutte le forze dell'Ordine e alle forze di Polizia Locale della Provincia, di intensificare i controlli al fine di limitare ogni spostamento di persone fisiche, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, informando il cittadino sullo scopo del controllo e sulle disposizioni vigenti, ponendo particolare attenzione nei pressi di supermercati e/o altre attività ove sono possibili fenomeni di aggregazione, particolare attenzione dovrà essere rivolta ai cittadini sottoposti alla misura della quarantena obbligatoria, per i quali i decreti emanati prevedono il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, vigilando inoltre sul rispetto delle disposizioni previste in merito alle attività commerciali e pubblici esercizi;

Visto l'art. 50, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale "Il Sindaco, altresì coordina e riorganizza (...) gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio";

Vista l'Ordinanza Sindacale prot n. 6747 del 10.03.2020 "Nuovi orari ricevimento uffici per Covid-19" concernente misure organizzative precauzionali maggiormente idonee e adeguate per contrastare e contenere il diffondersi del virus disciplinando l'accesso del pubblico agli Uffici del Comune in maniera da garantire e salvaguardare la salute del personale in servizio e dell'utenza;

Viste, altresì, le successive ordinanze n. 15 del 16.03.2020 e n. 16 del 17.03.2020 concernenti, rispettivamente, "Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus COVID-19. Riduzione orari di apertura al pubblico di distributori automatici di vendita di generi alimentari, di autolavaggi e di car wash" e "MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19: LIMITAZIONE ALL'ACCESSO AREE PUBBLICHE (PARCHI COMUNALI, SPIAGGE, ARENILI E AREE A PARCHEGGIO)";

Considerato che la dotazione organica dell'Ufficio di Polizia Locale è ampiamente al di sotto di quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente, per cui l'Ufficio è nell'impossibilità di controllare e verificare adeguatamente le disposizioni vigenti per come stabilito dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9 e 11 marzo 2020 relativamente all'emergenza Coronavirus;

Considerato che sul territorio comunale è presente l'associazione guardie zoofile di Fare Ambiente Marina di Ginosa e che all'interno del Gruppo sono presenti Agenti di Polizia Giudiziaria provvisti di Decreto Prefettizio, che sono disponibili ad effettuare a titolo gratuito, e senza vincoli di subordinazione lavorativa con l'Ente, con solo rimborso delle spese carburante, il servizio di controllo del territorio per come disposto dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, dalle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale e dalla Questura di Taranto, aventi come oggetto EMERGENZA COVID-19;

Sentiti al riguardo il Segretario Comunale ed il Responsabile di Area interessato;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DECRETA

di attribuire le funzioni di Agenti Ausiliari alle guardie zoofile dell'associazione Fare Ambiente Marina di Ginosa, già munite di decreto prefettizio ai sensi dell'art. 6 comma 2° della legge 189/04, per l'espletamento di tutti i compiti sotto elencati:

- a) controllo, prevenzione e repressione al fine di limitare ogni spostamento di persone fisiche, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute all'interno del territorio Comunale;
- b) controllo di tutte le attività commerciali, vigilando sul rispetto delle disposizioni previste in merito dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9 e 11 marzo 2020 dalle ordinanze del Presidente della Giunta Regionale e dalla Questura di Taranto, aventi come oggetto EMERGENZA COVID-19, ponendo particolare attenzione nei pressi di supermercati e/o altre attività ove sono possibili fenomeni di assembramento;
- c) controllo dell'ottemperanza ai Decreti Ministeriali e ordinanze Regionali e Comunali in essere e/o che saranno emanate successivamente alla presente ordinanza, relativamente all'emergenza Coronavirus;

Il personale decretato, sarà coordinato dal Responsabile della Polizia Locale, gli stessi durante il servizio rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale e di Polizia Giudiziaria, ai sensi degli articoli 357 c. p. nonché 55 e 57 del c.p.p.;

La presente ordinanza ha validità fino alla fine dell'emergenza COVID-19, e/o fino a diversa disposizione Sindacale. La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico a cura e spese dell'Amministrazione Comunale mediante la pubblicazione all'albo pretorio on-line del sito internet del Comune di Ginosa, e verrà trasmessa:

- Alla Prefettura – U.T.G. di Taranto;
- Alla Questura di Taranto
- Ai Comandi Stazione Carabinieri di Ginosa e Marina di Ginosa;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, dalla data in cui è stata resa nota:

- Amministrativo, al T. A. R. della Puglia entro 60 giorni;
- Straordinario, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale, 18.03.2020


Il Sindaco
Vito Parisi